



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

Attuazione del comma 2 dell'Art. 1 del DM n. 205 del 12 ottobre 2022

“DISCIPLINA RECANTE I CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE PER GLI INVASI COSTITUITI DA SBARRAMENTI, DIGHE E TRAVERSE NON COMPRESI TRA QUELLI INDICATI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 507 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 584 DEL 1994”

L'Assistente
Geom. Giuseppe Castrianni

Il Funzionario Direttivo
Ing. Pietro Amato

Il Segretario Generale
SANTORO

Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Antonino Granata

Sommario

1 Riferimenti normativi.....	3
1.1 Premesse.....	3
1.2 Normativa Vigente.....	4
1.3 Ulteriore normativa di riferimento	4
2 Definizioni.....	4
3 Ambito di applicazione e finalità	7
4 Assoggettamento.....	8
5 Esclusioni.....	8
6 Esoneri	10
7 Contenuti del Progetto di Gestione degli Invasi non soggetti al DM n. 205 del 12 ottobre 2022	10
7.1 Quadro conoscitivo	11
7.1.1 <i>Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso dei bacini allacciati afferenti all'invaso.</i>	11
7.1.2 <i>Caratterizzazione dell'invaso, degli organi di scarico e derivazione.....</i>	11
7.1.3 <i>Caratterizzazione dei sedimenti nell'invaso, del grado di interramento e delle acque invasate</i>	12
7.1.4 <i>Caratterizzazione dei corpi idrici a valle.....</i>	12
7.2 Parte Operativa – Modalità di gestione dell'invaso per il recupero del volume utile d'invaso	13
7.2.1 <i>Piani Operativi delle operazioni di svaso (Par. 2 lett. d).....</i>	13
7.2.2 <i>Piani Operativi per le operazioni di fluitazione (Par.. 2 lett. d) o spурго (Par.. 2 lett. g)</i>	14
7.2.3 <i>Piani Operativi per le operazioni di asportazione di sedimenti a bacino pieno o vuoto (Par. 2 lett. h) o i)</i>	14
8 Procedure di approvazione del PdGI	15
9 Comunicazioni	15
10 Aggiornamento del progetto di gestione	16

1 Riferimenti normativi

1.1 Premesse

Il comma 2, dell'**Art. 114, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152** prevede che, al fine di assicurare il **mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore**, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.

Il comma 4 del medesimo Art. 114 del D. lgs 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce che il progetto di gestione dovrà essere predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con Decreto Ministeriale ed il comma 5 individua la regione quale soggetto competente per l'approvazione del progetto di gestione.

Ai sensi dell'articolo 170 comma 3 lett. e) del D. Lgs. 152/2006, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114 comma 4, si applicano i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 (**D.M. 30/06/2004**), il quale trova applicazione per la redazione dei Progetti di gestione degli invasi soggetti alle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 e ss.mm.ii. (**D.P.R. n. 1363/1959**), recante “*Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)*”, ovvero quegli sbarramenti aventi un'altezza superiore a 10 metri e/o che determinano un bacino a monte di volume superiore a 100.000 metri cubi.

Ai sensi dell'articolo 1 dello stesso DM 30.06.2004, per gli sbarramenti non soggetti alle norme del DPR 1363/1959 e ss.mm.ii., le Regioni stabiliscono, caso per caso e in relazione alle caratteristiche degli stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi dello stesso DM e quali norme siano da applicare.

All'interno del **Piano di Tutela delle Acque della Sicilia**, redatto nel dicembre 2007 e approvato con Ordinanza n. 333 del 24/12/2008 del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la tutela delle Acque della Sicilia (ad oggi in fase di aggiornamento), sono contenute le “*Direttive per la salvaguardia ed il miglioramento degli idrosistemi regionali - gestione dei serbatoi artificiali della Regione siciliana*”, riportanti le modalità generali per la redazione del progetto di gestione degli invasi sottesi da “grandi dighe”, come individuate dalla L. 584/94, in conformità al citato art. 114 del D. lgs 152/2006, nonché delle dighe di competenza regionale. Relativamente agli sbarramenti non soggetti al D.P.R. 1363/1959, dette direttive rimandano ad uno specifico provvedimento da emanare da parte del Presidente della Regione alle quali dovranno assoggettarsi i gestori. Nelle direttive stesse sono elencate, tra l'altro, i contenuti del Progetto di Gestione e le modalità di aggiornamento dello stesso.

Il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, nelle more della definizione del procedimento di approvazione dei progetti di gestione da parte della Regione Siciliana, con D.D.G. n. 710 del 7/05/2012 ha adottato il “*Regolamento in materia di sbarramenti di ritenuta fluviali non soggetti a D.P.R. n. 1363/1959 di competenza della Regione Siciliana*”. Il Regolamento stesso disciplina (art. 1-ambito di applicazione-) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi non assoggettati al D.P.R. n. 1363/1959 e il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni stesse da effettuare sugli invasi disciplinati dal D.P.R. 1363/1959.

Successivamente, con D.S.G. n. 1 del 04/01/2021 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, sono state approvate le “*Linee di indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi*” che, nel corso della seduta del 21.12.2020 del Comitato Tecnico Scientifico, convocata con nota prot. 16996 del 01.12.2020, ha ottenuto parere favorevole unanime.

Queste disciplinavano:

- il procedimento di approvazione di **tutti** i progetti di gestione degli invasi, in conformità alle disposizioni generali fissate dal comma 5 dell'articolo 114 del d. lgs. 152/2006;
- per gli sbarramenti non soggetti al DPR 1363/1959 e ss.mm.ii., i criteri di assoggettamento alla presentazione del progetto di gestione e gli obblighi cui i gestori devono ottemperare;
- i contenuti del progetto di gestione per gli invasi non soggetti al DPR 1363/1959 e ss.mm.ii.;
- le modalità di coordinamento delle operazioni, in caso di diversi sbarramenti posti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, ai sensi dell'articolo 4 del DM 30/06/2004;
- le modalità di monitoraggio delle operazioni previste nel progetto di gestione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del DM 30/06/2004;
- i criteri per l'esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Tali “*linee di indirizzo*” trovavano applicazione per tutti gli invasi ricadenti nel territorio della Regione siciliana (compresi quelli non soggetti al DPR 1363/1959).

1.2 Normativa Vigente

Il 12 ottobre 2022, con Decreto Ministeriale n. 205 (GURI Serie generale n.7 del 10 gennaio 2023), è adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il **Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, che si applica agli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Invasi con sbarramenti di altezza superiore a 15 metri e/o che determinano un bacino a monte di volume superiore a 1.000.000 metri cubi.

Il medesimo DM n. 205, con il comma 4 dell'Art. 11, abroga il precedente DM 30/06/2004.

Il comma 2 dell'Art. 1 del DM n. 205 prescrive, inoltre, che le *Regioni adottino la disciplina che detta i criteri di cui al comma 1 per gli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati. Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale si applicano le disposizioni regionali vigenti o, in assenza delle medesime, le disposizioni contenute nel presente regolamento.*

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al DM 205/2022, si rende, pertanto, necessario procedere alla redazione di una specifica disciplina regionale che regoli la redazione dei Progetti di Gestione degli Invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse non compresi tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994.

1.3 Ulteriore normativa di riferimento

- Legge n. 166 del 01.08.2002, Art. 6 “*Disposizioni relative al registro Italiano Digue*”;
- DM n. 94 del 14.05.2024 - *Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (digue e traverse)*;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 - *Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.* (GU n.256 del 4-11-2014)

2 **Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina si definiscono:

- a) «*progetto di gestione dell'invaso*»: il progetto di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di seguito «**PdGI**»;
- b) «*trasporto solido di fondo*»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;
- c) «*trasporto solido in sospensione*»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua;
- d) «*svasò*»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa;
- e) «*sfangamento*» o «*sghiaiamento*»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana;
- f) «*fluitazione*»: l'operazione di *sfangamento* o *sghiaiamento* che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi;
- g) «*spurgo*»: l'operazione di *sfangamento* o *sghiaiamento* che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa;
- h) «*asportazione di materiale a bacino vuoto*»: l'operazione di *sfangamento* o *sghiaiamento* che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;
- i) «*asportazione di materiale a bacino pieno*»: l'operazione di sfangamento o sghiaiamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
- j) «*organo di presa*»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;
- k) «*organo di scarico o di sicurezza*»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
- l) «*prove di funzionamento degli organi di scarico*»: le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
- m) «*amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento*»: l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali norme;
- n) «*concessionario*»: il titolare o il richiedente della concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;
- o) «*gestore*»: il concessionario o, se diverso, il soggetto incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;
- p) «*capacità di invaso o volume di invaso*»: il volume del serbatoio compreso fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (o, se diversa, la quota massima di regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come derivante dal più recente rilievo batimetrico o topografico;
- q) «*capacità utile di invaso o volume utile di regolazione*»: il volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata può essere derivata per l'utilizzazione prevista;
- r) «*capacità utile sostenibile*»: la capacità o il volume inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione secondo i criteri e le modalità di cui all'Allegato 2 e idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e il corretto uso della risorsa idrica;

- s) «capacità o volume di invaso originari e capacità o volume utile di regolazione originari»: la capacità o i volumi di cui alle lettere r) e s) riferiti al progetto approvato di costruzione dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni assentite dello stesso;
 - t) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;
 - u) «sbarramento di ritenuta o sbarramento»: la diga o traversa ricadente nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse);
 - v) «piano operativo»: l'insieme delle modalità di esecuzione delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento non tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono attuazione.
 - w) «Esercizio sperimentale»: l'esercizio temporaneo dell'impianto di ritenuta ai fini del collaudo tecnico speciale;
 - x) «Esercizio ordinario»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta non subordinato a vincoli o restrizioni diversi da quelli derivanti dal collaudo tecnico speciale e dal disciplinare di concessione;
 - y) «Esercizio limitato»: l'esercizio dell'impianto di ritenuta subordinato a vincoli o restrizioni sulla quota di invaso per motivi di ordine tecnico relativi a una riduzione del grado di sicurezza dell'opera;
 - z) «Foglio di condizioni per l'esercizio sperimentale» (FCS) il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta nel corso dell'esercizio sperimentale;
 - aa) «Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» (FCEM) il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione dell'impianto di ritenuta durante l'esercizio ordinario e l'esercizio limitato;
 - bb) «Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere di derivazione» (FCEMD) il documento contenente gli obblighi per il controllo e la manutenzione delle opere di derivazione;
 - cc) «Documento di protezione civile» (DPC) il documento contenente le condizioni per l'attivazione delle "fasi di allerta" per le finalità di protezione civile nei bacini in cui siano presenti dighe, redatto ed approvato secondo quanto disposto dall'Autorità nazionale di protezione civile;
 - dd) «Interventi di manutenzione»: lavori e opere previste dal Piano di manutenzione o altri interventi diversi da quelli di cui alla lettera ee) per assicurare regolare esercizio dell'impianto di ritenuta e delle opere di derivazione;
 - ee) «Interventi di ristrutturazione»: lavori e opere di trasformazione, anche parziale, degli impianti di ritenuta, suddivisi in interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali e declassamento;
 - ff) «Interventi di dismissione»: interventi per privare in via definitiva lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, anche in occasione di eventi di piena estremi, garantendo la sicurezza del sito;
 - gg) «Interventi di declassamento»: interventi di trasformazione dell'impianto di ritenuta che determinano il trasferimento delle competenze di vigilanza dallo Stato, alle Regioni o Province autonome o agli enti territoriali da esse delegati;
 - hh) «progetto di fattibilità tecnico-economica» (PFTE) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - ii) «documento di fattibilità delle alternative progettuali» (DOCFAP) di cui all'Allegato I.7, articolo 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - jj) «progetto esecutivo» (PE) di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
-

- kk) «*Portata massima transitabile in alveo*» ($Q_{A\max}$), valore della portata scaricabile dagli organi di scarico della diga contenuta nella fascia di pertinenza dell’alveo e determinata tenuto conto delle criticità dell’alveo di valle;
- ll) «*Portata soglia limite d’attenzione*» (Q_{\min}) indicatore dell’approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari d’evento, determinata in base alle situazioni che potrebbero insistere sull’asta fluviale a valle della diga in corso di piena tenendo conto della $Q_{A\max}$, delle criticità dell’alveo di valle nonché del contributo, in termini di portata, generato dal bacino imbrifero a valle della diga.
- mm) «*Deflusso ecologico*» regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d’acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nel Piano di Gestione (PGA), è conforme con il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE (Vedi *linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE* adottate con Delibera Conferenza Istituzionale Permanente n.2/2019).
- nn) «*Grado di interramento percentuale del serbatoio*» rapporto, espresso in percentuale, tra il volume di interramento presente nell’invaso ed il corrispondente volume di invaso al tempo iniziale. Può essere calcolato rispetto al volume di invaso o al volume utile di regolazione (capacità utile dell’invaso).
- oo) «*Interramento*» fenomeno di deposito nell’invaso dei materiali grossolani trasportati al fondo e dei materiali fini in sospensione nelle acque affluenti, che provoca la diminuzione progressiva del volume di invaso.
- pp) «*Magra*» portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q_{274} (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l’anno).
- qq) «*Morbida*» portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento, compresa tra la Q_{91} e la Q_{182} (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e 182 giorni l’anno).

3 Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente documento fissa i criteri per la redazione del *Progetto di gestione degli invasi (PdGI)* secondo quanto previsto dall’articolo 114, commi 2, 3, 4 e 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e definiti ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dal *Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (PGA)*, per il mantenimento o raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici interessati anche ai fini degli usi della risorsa.
2. Le presenti indicazioni si applicano **agli invasi, ricadenti nel territorio della Regione Sicilia, non compresi tra quelli indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, e pertanto non soggetti al Decreto Ministeriale n. 205 del 12 ottobre 2022 e relativi aggiornamenti.
3. Il **PdGI** definisce il quadro previsionale delle **operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento** connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di ritenuta volte ad assicurare:
 - a) il mantenimento o il graduale ripristino della **capacità utile originaria** dell’invaso o della **capacità utile sostenibile**;
 - b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;

- c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
- 4. Il **PdGI** definisce, altresì, gli adempimenti da porre in essere durante le suddette operazioni, nonché:
 - a) le misure da adottare per la **tutela delle risorse idriche** invase e rilasciate a valle dello sbarramento e dei **corpi idrici interessati** al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse;
 - b) gli scenari per l'utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze:
 - i. garantire comunque tramite spurghi la funzionalità degli scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interramento;
 - ii. mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.
- 5. Il **PdGI**, al fine di non pregiudicare il mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati, è redatto in conformità agli obiettivi e nel rispetto delle misure contenute nel *Piano di tutela delle acque (PTA)* e nel *Piano di gestione del distretto idrografico (PGA)* di appartenenza di cui, rispettivamente, all'articolo 121 e all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 6. Il **PdGI** tiene altresì conto dei *Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI)* di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del *Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)* di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, nonché, ove presente, del Programma di gestione dei sedimenti di cui all'articolo 117, comma 2 -quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato I.7 al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per impianti di nuova costruzione che rientrino nelle fattispecie della presente disciplina, il progetto di gestione dell'invaso è redatto in fase progettuale ed è parte integrante del *piano di manutenzione dell'opera* in relazione alla sola gestione dell'interramento del serbatoio.

4 Assoggettamento

- 1. Per gli invasi non soggetti al Decreto Ministeriale n. 205 del 12 ottobre 2022, prima di effettuare una qualsiasi operazione di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo, i Gestori sono tenuti a presentare il progetto di gestione all'Autorità competente, redatto con le modalità indicate con il presente documento.
- 2. Qualsiasi operazione specifica di svaso, sfangamento, sghiaiamento o spurgo potrà avvenire solo successivamente all'approvazione del PdGI o degli specifici Progetti Operativi discendenti dal PdGI, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 133 comma 7 del D.lgs. 152/2006.

5 Esclusioni

- 1. Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina gli invasi rientranti tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, per i quali si applica il *“Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* Adottato con Decreto n. 205 del 12 ottobre 2022.
- 2. Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le briglie di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, le casse di espansione, i serbatoi idrici, le vasche di accumulo realizzate con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio, le vasche di accumulo realizzate con strutture in elevazione in terra ed i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina, in quanto non rientrano tra le finalità PdGI, le operazioni ordinarie di gestione dell'impianto, comprendenti le manovre necessarie a garantire¹:
 - a) il **non superamento dei livelli d'invaso autorizzati** o comunque per la regolazione dei deflussi in occasione di eventi di piena in coerenza con le procedure previste dai documenti di protezione civile, fermo restando per gli spurghi quanto previsto al punto 4, lettera b) del paragrafo. 3 della presente disciplina;
 - b) le manovre previste in applicazione dei piani di laminazione od atti equivalenti e comunque quelle per la regolazione delle portate in occasione di eventi di piena negli sbarramenti destinati alla laminazione delle piene;
 - c) la sicurezza e salvaguardia della **pubblica incolumità** in fase di emergenza o effettuate per speciali motivi di pubblico interesse su disposizione dell'autorità competente;
 - d) le manovre di controllo finalizzate **all'accertamento della funzionalità degli organi di scarico**, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, e nel rispetto degli obblighi stabiliti dal foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione.
4. Le manovre di accertamento della funzionalità degli organi di scarico (di cui al precedente punto 3 lettera d)) devono comunque essere subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
 - * la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico, avendo comunque cura di evitare l'inceppamento degli stessi a causa dalla eventuale permanenza di sedimenti nella sezione di chiusura; le manovre di apertura devono avvenire in modo graduale al fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualità delle acque;
 - * contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;
 - * le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata necessità, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente indicate dall'autorità competente;
 - * le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia sotto pressione e che sia garantito un battente adeguato a mantenere la funzionalità dello stesso.
 - * devono evitarsi, per quanto possibile, rilasci di portate con forti concentrazioni di sedimenti in condizioni di Deflusso ecologico;
5. Sono altresì escluse dalle finalità del progetto di gestione le operazioni di apertura degli scarichi effettuate dal gestore dell'impianto finalizzate all'eventuale **integrazione del quadro conoscitivo necessario per la redazione del progetto di gestione**.
6. In tali circostanze le manovre devono essere precedute da relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato all'esercizio della professione, dal gestore e dall'ingegnere Responsabile, ove nominato, che attesti la sostenibilità idraulica ed ambientale della manovra sulla scorta dei dati disponibili. La relazione deve contenere una sezione dedicata al monitoraggio previsto.
7. In ogni caso il Gestore rimane unico responsabile dell'attività esentata dall'approvazione del Progetto di Gestione.

¹ ART. 9 del DM 205/2022 – *Manovre di sicurezza e prove di funzionamento degli organi di scarico.*

6 Esoneri

1. Sono esonerati dall'obbligo di redazione del PdGI i Gestori di invasi assoggettati alla presente disciplina aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) invasi che non intercettano corsi d'acqua ed alimentati in maniera prevalente da pozzi, sorgenti, reti acquedottistiche, reti consortili e collettori di drenaggio superficiale urbano o altre fonti con apporti solidi trascurabili;
 - b) invasi le cui operazioni di **svaso, sfangamento e sghiaiamento** non producono effetti di rilievo sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarico di fondo;
 - ii. non presentino scarichi di fondo direttamente afferenti ai corsi d'acqua monitorati ai sensi dell'Allegato 1 alla parte III del D. Lgs 152/2006;
 - iii. non presentino scarichi di fondo afferenti a corpi idrici inclusi nel “Registro Aree Protette” allegato al **PGA**;
 - iv. presentino scarichi di fondo o paratoie che rimangono aperte almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nel corso dell'anno solare;
 - v. realizzino un volume inferiore a m^3 30.000.
 - c) Gli invasi costituiti dalle traverse fluviali su corsi d'acqua di bacini allacciati che alimentano invasi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 507 del 1994 e ss.mm.ii., che realizzano a monte un volume idrico inferiore a $30.000 m^3$ e di altezza inferiore a 10 m.
 - d) Invasi per i quali sia dimostrato che l'entità dell'interramento risulti non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interramento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico.
 2. L'esclusione degli invasi di cui al comma precedente, non esonera il gestore dalla regolare attività di manutenzione, anche con operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, finalizzata al regolare funzionamento dell'opera in termini di sicurezza.
 3. Per gli invasi di cui alle lettere b), c) e d) del punto 1 del presente paragrafo, il Gestore, in sostituzione del Progetto di Gestione, entro 12 mesi dall'emanazione della presente disciplina, produce una Relazione, redatta da tecnico abilitato, che asseveri le caratteristiche specifiche dell'invaso ai fini dell'esonero.
 4. l'Autorità competente, all'atto della ricezione della documentazione, comunica al Gestore il protocollo assegnato alla stessa e, qualora ne ravvisi la necessità, richiede integrazioni a quanto prodotto.
 5. Il Gestore è onerato di comunicare con tempestività all'Autorità Competente ogni eventuale variazione che dovesse intercorrere sulle caratteristiche di esonero dell'invaso.

7 Contenuti del Progetto di Gestione degli Invasi non soggetti al DM n. 205 del 12 ottobre 2022

1. Il Gestore di un invaso oggetto della presente Disciplina, che non rientri nelle fattispecie di cui al precedente paragrafo. 6, è onerato di predisporne il progetto di gestione con i contenuti indicati nel presente paragrafo.
2. Il progetto di gestione deve comprendere una prima sezione contenente la caratterizzazione di base finalizzata alla definizione del **quadro conoscitivo dei corpi idrici** che possono risentire delle operazioni (complesso invaso, bacino diretto e/o bacini allacciati e corpi idrici di valle) ed una seconda sezione, **parte operativa**, contenente la descrizione delle operazioni proposte per la gestione straordinaria dell'invaso e per la riduzione dell'interramento.

3. Il PdGI è corredata, inoltre, da **Piani Operativi** contenenti le modalità di esecuzione delle operazioni indicate nella parte Operativa del PdGI (svasi, fluitazioni, spurghi o asportazioni);
4. Il Progetto di gestione deve contenere una tabella riassuntiva con l'elenco dei pareri, nulla osta, o altri atti di assenso, comunque denominati da acquisire ai fini dell'approvazione dello stesso, nonché l'elenco delle amministrazioni competenti al loro rilascio.

7.1 Quadro conoscitivo

1. Le seguenti informazioni sono richieste al fine di una caratterizzazione che fornisca un quadro generale utile alla predisposizione del Progetto, che sia coerente con il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia di cui alla direttiva 2000/60/CE che costituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
2. Le informazioni devono essere corredate da elaborati grafici e cartografia tematica in scala adeguata e formato digitale (shape file) e sono finalizzate a fornire gli elementi da considerare nella seconda sezione per la valutazione socio-economica e ambientale del Progetto finalizzata a stabilire il ripristino della capacità di invaso utile originaria o sostenibile.

7.1.1 Caratterizzazione del bacino idrografico direttamente sotteso e dei bacini allacciati afferenti all'invaso.

1. Ai fini della caratterizzazione dei bacini, il Progetto di Gestione dovrà contenere:
 - i. corografia generale del bacino idrografico direttamente sotteso e degli eventuali bacini idrografici allacciati;
 - ii. l'indicazione della presenza di invasi a monte lungo lo stesso corso d'acqua e descrizione delle possibili interazioni reciproche;
 - iii. i dissesti di versante aventi rilievo per le finalità del Progetto di gestione;
 - iv. l'indicazione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dei siti della rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
 - v. la valutazione di eventuali pressioni antropiche insistenti sui bacini idrografici;
 - vi. la produzione solida annua del bacino determinata sulla base dei rilievi (topografici o batimetrici) dell'invaso, eventualmente interpretati tramite una caratterizzazione geologica, geomorfologica e di uso del suolo del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento;
 - vii. il regime idrologico allo sbarramento:
 - o Portata di progetto e/o portata di progetto rivalutata (rivalutazione idrologica);
2. Nell'interpretazione dei dati idrologici e idraulici si tiene conto dell'eventuale influenza degli impianti di ritenuta a monte, ovvero delle utilizzazioni delle acque che modificano il regime idrologico/idraulico nei corpi idrici interessati.

7.1.2 Caratterizzazione dell'invaso, degli organi di scarico e derivazione.

1. Descrizione, anagrafica e localizzazione geografica dello sbarramento e dell'invaso, corredata da elaborati in formato digitale per i dati grezzi acquisiti:
 - i. denominazione dello sbarramento;
 - ii. localizzazione dell'invaso con indicazione di: provincia, comune e riferimento toponomastica/località;
 - iii. vie di accesso;
 - iv. georeferenziazione del punto centrale dello sbarramento;
 - v. schema idraulico complessivo dell'impianto di cui il bacino è parte funzionale;
 - vi. riferimenti del concessionario e del gestore se diverso (nominativi, recapiti, sede legale ecc..);
 - vii. nome del corso d'acqua sbarrato;
 - viii. tipologia e caratteristiche dello sbarramento;
 - ix. quote di minima e massima regolazione;

- x. planimetria, caratteristiche geometriche e sezioni dell'opera di ritenuta, delle opere di scarico e schema della derivazione;
- xi. planimetria dell'invaso alla quota di massima regolazione;
- xii. volume di invaso, volume utile di regolazione e volume morto di progetto;
- xiii. curve quote/volumi di progetto dell'invaso;
- xiv. caratteristiche geometriche dell'invaso: area, lunghezza e larghezza dello specchio liquido, perimetro spondale alla quota di massima regolazione e caratteristiche geometriche e di funzionamento delle opere di scarico e di derivazione;
- xv. dati relativi alla concessione di derivazione (utilizzo, portate derivate, scadenza della concessione, impianti alimentati).

7.1.3 Caratterizzazione dei sedimenti nell'invaso, del grado di interramento e delle acque invasate

1. Rilievi (topografici/batimetrici) dell'invaso e relativa analisi quali-quantitativa dei sedimenti fornendo gli elaborati in formato digitale. Gli elaborati devono contenere i seguenti dati:
 - i. data di effettuazione dei rilievi;
 - ii. condizioni di riferimento;
 - iii. modalità di esecuzione (strumentazione usata, metodi di post processamento dei dati di campagna usati e incertezza misure);
 - iv. tipo e scala di restituzione degli elaborati ottenuti dal rilevamento;
 - v. carta delle isoipse del fondale;
 - vi. Carta di confronto con precedenti rilievi (se esistenti) evidenziando le aree di deposito e di erosione;
 - vii. DTM (Digital Terrain Model) dell'area rilevata;
 - viii. localizzazione planimetrica dei punti di prelievo dei campioni di sedimento (con riferimento alla posizione rispetto all'opera di ritenuta, in particolare per il rilevamento sedimentologico ed in termini di profondità);
 - ix. caratterizzazione chimica, fisica (granulometrica) ed ecotossicologica dei sedimenti, secondo quanto previsto dall'Allegato 5 al DM n. 205/2022;
 - x. nel caso non siano previste operazioni di gestione dei sedimenti per l'invaso in studio, è possibile optare per una caratterizzazione semplificata, eseguendo le indagini chimico-fisiche, chimiche e granulometriche sulla base di almeno 3 campioni;
 - xi. descrizione delle pregresse attività operative di gestione dell'invaso;
 - xii. indicazioni sullo stato ecologico e chimico dell'invaso secondo il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, se disponibile;
 - xiii. elenco delle eventuali specie ittiche presenti nell'invaso.
2. Al fine di caratterizzare il grado di interramento dell'invaso devono essere indicati:
 - xiv. il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio, il volume di invaso ed il volume utile di regolazione al momento della redazione del Progetto, confrontati con quelli originari e con precedenti rilievi, nonché il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio ed andamento nel corso del suo esercizio;
 - xv. la valutazione dello stato di interramento in prossimità degli organi di scarico profondi, di derivazione e del paramento di monte della diga corredata di sezioni trasversali e longitudinali riportanti anche il profilo geometrico degli imbocchi in scala adeguata.

7.1.4 Caratterizzazione dei corpi idrici a valle.

1. La caratterizzazione riguarda i corpi idrici potenzialmente impattati dalle operazioni di movimentazione sedimenti e/o dalla discontinuità di trasporto solido generata dall'invaso, che ricadono nella cosiddetta "area di influenza"², definita come l'area costituita dall'invaso e dai corpi idrici

² La lunghezza dell'area di influenza, ovvero il numero dei corpi idrici a valle influenzati dall'invaso, è altamente sito-specifico e va determinata caso per caso in base ad evidenze idromorfologiche, biologiche e fisico-chimiche già disponibili. In assenza di tali dati, l'area di

a valle interessati dalle operazioni. Per tali corpi idrici dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- i. denominazione;
 - ii. portata massima transitabile a valle;
 - iii. presenza di altri invasi a valle e individuazione delle possibili interazioni.
 - iv. In caso sia necessario effettuare operazioni di svaso, fluitazione o spurgo la caratterizzazione riguarda anche il regime idrologico, la stima del trasposto solido a valle (se rilasci frequenti) e la caratterizzazione geomorfologica del corridoio fluviale.
 - v. presenza di corpi idrici ricompresi nel Registro Aree Protette allegato al PGA;
 - vi. identificazione delle zone costiere impattate dalle alterazioni del trasporto solido indotte dall'invaso.
2. Nel caso il corpo idrico di valle rientri tra quelli annoverati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia (PGA), al fine di una corretta impostazione del monitoraggio e di una rappresentativa valutazione, anche nell'eventualità di rilasciare o riutilizzare il sedimento a scopo di riqualificazione dei corpi idrici a valle, è necessario procedere alla segmentazione dei corpi idrici fluviali a valle della diga e inclusi nell'area di interesse, in tratti idromorfologici omogenei, recuperando i dati sull'applicazione dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) disponibili presso l'Autorità di Bacino.

7.2 **Parte Operativa – Modalità di gestione dell'invaso per il recupero del volume utile d'invaso**

1. Nella parte operativa del PdGI è riportato il programma recante la descrizione delle operazioni che si intendono effettuare entro il periodo di validità decennale del progetto di gestione per assicurare il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente Art. 3, stimando la frequenza e il periodo dell'anno idoneo per l'esecuzione.
2. Le operazioni non indicate nella parte operativa del PDGI non potranno essere eseguite dal gestore a meno di successivi aggiornamenti dello stesso PdGI da eseguire con le modalità indicate al Paragrafo 10.
3. Questa parte è corredata dal *Piano delle Comunicazioni* e dal *Programma di monitoraggio* dell'invaso e dei corpi idrici interessati dalle operazioni, entrambi redatti in riferimento alle fasi precedenti, durante e dopo le operazioni stesse.
4. La parte Operativa del PdGI è corredata da Piani Operativi che, in base alle operazioni scelte, devono riportare le informazioni nel seguito riportate.

7.2.1 **Piani Operativi delle operazioni di svaso (Par. 2 lett. d)**

Ferma restando la necessità di definire modalità di svaso che garantiscono la sicurezza dello sbarramento e dei versanti, nonché del territorio di valle, il programma delle operazioni di svaso dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- i. Interventi a salvaguardia delle specie ittiche, qualora presenti in invaso;
- ii. Le portate di svaso da adottare, che devono essere compatibili con la portata massima transitabile nell'alveo di valle e con la stabilità dei versanti o delle arginature dell'invaso, nonché compatibili con lo svolgimento delle operazioni di monitoraggio in sicurezza;
- iii. la portata massima transitabile in alveo come definita dalla Direttiva P.C.M. 8/7/2014 (G.U. n. 256 del 4/11/2014)
- iv. le misure che si intendono adottare al raggiungimento delle quote idriche più basse per evitare reflui eccessivi di materiale verso le opere di scarico situate a quote inferiori che potrebbero compromettere la manovrabilità delle paratoie o comportare l'ostruzione degli scarichi stessi;

influenza può essere proposta in maniera preliminare e verificata con azioni di monitoraggio da effettuarsi su indicazione degli organismi di controllo.

- nonché contromisure previste in caso di superamento di limiti o soglie stabilite dal provvedimento di approvazione del Progetto di gestione e/o del Piano operativo;
- v. in caso di svaso totale per manutenzione e/o ispezione dello sbarramento e degli organi di scarico deve essere previsto uno specifico rapporto sullo stato delle opere normalmente sommerse corredata da valutazioni sul relativo stato manutentivo (con particolare riferimento al paramento di monte) e supportato da documentazione fotografica;
 - vi. il *programma di monitoraggio ambientale* da effettuarsi nei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni.

7.2.2 Piani Operativi per le operazioni di fluitazione (Par.. 2 lett. d) o spурго (Par.. 2 lett. g)

1. Il programma delle operazioni che implicano il rilascio di sedimenti a valle del serbatoio tiene conto delle seguenti informazioni che devono essere fornite nel progetto:
 - i. il regime idrologico del corso d'acqua;
 - ii. la portata massima transitabile in alveo come definita dalla Direttiva P.C.M. 8/7/2014 (G.U. n. 256 del 4/11/2014)
 - iii. la durata programmata per le operazioni;
 - iv. i limiti di concentrazione che non possono essere superate nel corso delle operazioni, compatibilmente agli obiettivi di qualità di cui al Piano di gestione del distretto idrografico ed al Piano di tutela delle Acque;
 - v. indicazioni sul naturale regime di trasporto solido nel corpo idrico di valle (stagionalità e durata degli eventi di elevata torbidità, ed i valori di massima concentrazione e di rapidità di variazione delle concentrazioni stesse);
 - vi. il volume di materiale che si prevede di rimuovere dall'invaso tramite corrente idrica;
 - vii. il volume d'acqua che viene esitato in occasione di ciascuna operazione;
 - viii. il *programma di monitoraggio ambientale* da effettuarsi prima, durante e dopo le operazioni per corpi idrici interessati, nel caso gli stessi rientrino tra quelli annoverati nel PGA
2. Per le Operazioni di Spurgo, inoltre, occorre indicare la caratterizzazione degli eventi idrologici durante i quali è possibile eseguire questo tipo di operazioni ed i valori di concentrazione solida naturale del corso d'acqua di valle tipici degli eventi idrologici individuati;
3. Data la natura scarsamente programmabile delle operazioni di spurgo, il monitoraggio ambientale in corso di esecuzione per tale tipologia di operazione è da intendersi opzionale.

7.2.3 Piani Operativi per le operazioni di asportazione di sedimenti a bacino pieno o vuoto (Par. 2 lett. h) o i)

In relazione alle operazioni di asportazione di sedimenti dall'invaso, il programma delle operazioni deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i. La stima del volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dall'invaso per ciascuna operazione;
- ii. la caratterizzazione del materiale da rimuovere, ai sensi della vigente normativa in materia;
- iii. descrizione delle modalità di rimozione e trasporto del materiale;
- iv. la stima dei costi;
- v. identificazione del recapito finale del sedimento con l'indicazione sulla compatibilità del sedimento apportato rispetto la destinazione finale. A tal proposito dovranno essere riportate le valutazioni riguardanti:
 - possibile immissione del sedimento nei corpi idrici di valle in deficit sedimentario;
 - possibilità di impiego per il ripascimento degli arenili dell'unità fisiografica di appartenenza;
 - possibile uso per il recupero di cave dismesse;
 - possibilità di impiego in agricoltura come ammendante;
 - possibili usi nel campo dell'edilizia e delle costruzioni;
 - altri possibili usi, ecc.

8 Procedure di approvazione del PdGI

1. Ai sensi dell'Art. 114 del D. Lgs. 152/2006, il Gestore redige il Progetto di Gestione dell'Invaso e lo presenta, **entro 12 mesi dall'emanazione della presente disciplina**, alla Regione Sicilia, presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia quale soggetto competente del provvedimento di Approvazione.
2. L'Autorità di Bacino verifica la conformità del Progetto di Gestione dell'Invaso al *Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PGA)*, al *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRa)* ed, ove presente, al *Programma di Gestione dei Sedimenti* di cui all'articolo 117, comma 2 -quater, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L'Autorità di Bacino, qualora ritenuto necessario, indice una Conferenza di Servizi nelle forme e modalità di cui agli Articoli 17, 18, 19 e 20 della L.R. n. 17/2019 e ss.mm.ii., al fine di acquisire i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati resi da diverse amministrazioni.
4. In sede di Conferenza di Servizi è acquisito anche il parere da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) in relazione alle attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati ed alle attività di gestione dei sedimenti.
5. Il Progetto di Gestione, dopo l'acquisizione dei pareri della Conferenza di Servizi, è approvato su proposta del Servizio competente, con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, anche con eventuali prescrizioni, entro 180 giorni dalla sua presentazione ed ha validità decennale.
6. Resta fermo l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutuino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto approvato, o all'occorrenza delle condizioni di cui al successivo Paragrafo 10.

9 Comunicazioni

1. A salvaguardia della popolazione e degli utilizzatori delle acque a valle dello sbarramento, il Gestore dell'Invaso deve prevedere ed occuparsi della comunicazione, con adeguato anticipo, della data di inizio, della tipologia e della durata delle operazioni ai soggetti che potenzialmente potrebbero essere interessati dagli impatti delle operazioni, quali in via esemplificati e non esaustiva: all'Ufficio del Genio Civile provinciale di pertinenza quale Amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, alla Regione, all'Autorità di Bacino distrettuale, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), ai Comuni territorialmente coinvolti, agli enti gestori delle aree naturali protette e dei Siti Natura 2000, gli Enti gestori del Servizio Idrico integrato, ai soggetti titolari di concessione di derivazione d'acqua ubicata entro l'area di influenza, alle imprese operanti sui corsi d'acqua ed entro l'area di influenza, alle associazioni di pesca sportiva e a tutti coloro che potenzialmente possano subire un danno.
2. A tal fine, il Progetto di gestione contiene un piano delle comunicazioni prima, durante, e dopo l'operazione.
3. Nel progetto di gestione, inoltre, vanno previste le modalità di informazione per ciascuna modalità/operazione di gestione, comprese quelle previste durante e in coda agli eventi di piena. In linea generale il documento dovrà individuare:
 - * le modalità, frequenza e tipologia di trasmissione dei dati da parte del gestore all'Autorità pubblica durante l'operazione e nelle fasi successive di monitoraggio degli effetti delle stesse;
 - * le modalità di interazione e comunicazione tra il gestore e le autorità durante le operazioni ivi compresi i recapiti dei soggetti responsabili delle operazioni;
 - * le modalità e le procedure per l'eventuale sospensione o prosecuzione delle operazioni.

10 Aggiornamento del progetto di gestione

Il Progetto di Gestione ha validità decennale e con tale cadenza è aggiornato dal gestore evidenziando, in particolare, le seguenti informazioni:

- * variazione delle quote caratteristiche dell'invaso e modifiche alle quote, dimensioni e portate delle opere di scarico o presa se queste sono variate a seguito di interventi alle strutture di sbarramento;
- * variazione del volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio (nel volume utile di regolazione e nel volume totale) ricavato da idonei rilievi; disposizione planimetrica del materiale; stato di interramento in prossimità degli organi di scarico e presa e del paramento di monte dello sbarramento; volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio; se questo risulta variato rispetto a quanto descritto nel Progetto di gestione;
- * le caratteristiche quali-quantitative del materiale solido presente nell'invaso, almeno nello strato più superficiale;
- * variazione nelle modalità operative di alcune delle tipologie di operazioni individuate nel Progetto di gestione, se necessitano di modifiche sulla base degli esiti di precedenti operazioni effettuate o delle nuove conoscenze acquisite;
- * le caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici compresi nell'area di influenza, sulla base degli esiti di precedenti operazioni effettuate o delle nuove conoscenze acquisite;
- * variazione nella programmazione temporale delle operazioni se insorge la necessità di coordinare le attività a livello di bacino.

È facoltà dell'Autorità competente richiedere l'aggiornamento anticipato all'occorrenza delle seguenti evenienze:

- * a seguito di interventi di varianza significativa alle strutture di sbarramento, che comportino variazione delle quote caratteristiche dell'invaso e modifiche alle quote, dimensioni e capacità delle opere di scarico o presa;
- * per motivi di tutela della risorsa idrica o più in generale di tutela ambientale;
- * sulla base degli esiti delle operazioni effettuate e della compatibilità delle stesse con il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientali;
- * per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;
- * sulla base delle nuove conoscenze acquisite;
- * nel caso in cui mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.